

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) VERSAMENTO 1° RATA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 5-bis, comma 4, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148;
Visto l'art. 37, commi 13 e 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007;
Visto l'art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Visto l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;
Visti l'art. 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il D.L. n. 93 in data 27 maggio 2008, recante: "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie";
Vista la deliberazione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;

RENDE NOTO

**IL 16 GIUGNO
P.V.**

scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre P.V., a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta deve essere corrisposta mediante:

- **Versamento modello F24:**
- **Versamento diretto presso la Tesoreria Comunale** Unicredit Banca Spa - Agenzia di San Giovanni in Marignano, nonché presso tutte le filiali Unicredit Banca Spa, senza addebito di commissioni;
- **Versamento sul CCP n. 34229534** intestato a COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - I.C.I. SERVIZIO TESORERIA;
- **Versamento presso gli istituti di credito convenzionati** attualmente Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa dei Risparmi di Forlì, Banca Popolare Valconca, Banca di Credito Cooperativo di Gradara, Banca Malatestiana e Banca di Rimini.

- Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del sopracitato D.Lgs. n. 504/1992, l'imposta dovuta per l'anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
- In relazione al disposto dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento;
- Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;

In relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n° 93/2008:

1° È esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze.

2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992. Ai fini delle assimilazioni si riporta per estratto la risoluzione ministeriale 4 marzo 2009, n. 1/DF:

«Le ipotesi di assimilazione sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da: a) l'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.»

3° L'esenzione si applica anche:

a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune.

b) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

- Sono soggetti all'imposta il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario;
- L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota applicata (%)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale: A/1 abitazione di tipo signorile - A/8 abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	5,20
2	Abitazione locata e relative pertinenze (per "abitazione locata" si intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti locata a fini abitativi con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come dimora abituale oppure concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta entro il 2° grado e/o collaterale fino al 3° grado e relativi famigliari, i quali la occupino come dimora abituale e che nella stessa abbiano la residenza anagrafica).....	7,00
3	Abitazione a disposizione e relative pertinenze (per "abitazione a disposizione" si intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato)	7,00
4	Per tutti gli altri casi	7,00

Per il corrente anno, le riduzioni o le detrazioni d'imposta sono state determinate, in relazione al combinato disposto dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 93/2008, nelle misure di cui al prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Riduzione d'imposta (%)	Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale: A/1 abitazione di tipo signorile - A/8 abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici		104,00
2	ULTERIORE DETRAZIONE È prevista una ulteriore detrazione d'imposta , oltre a quella di legge, di Euro 104,00 per un totale di Euro		208,00
	Ne hanno diritto i cittadini proprietari della sola abitazione principale (più eventuali pertinenze) che abbiano compiuto al 1° gennaio 2008 i 60 anni di età, soli o con coniuge (anche quest'ultimo con più di 60 anni) ed eventuali persone a carico. Sono ricompresi anche i cassaintegrati, i disoccupati o lavoratori in mobilità regolarmente iscritti nelle liste di collocamento ed i nuclei familiari, senza limiti di età, che comprendono un familiare in condizioni di invalidità superiore al 67%. Per tutti questi casi valgono i seguenti limiti di reddito complessivo IRPEF (dal computo del reddito vanno esclusi i compensi percepiti per lavori socialmente utili fino ad un massimo di Euro 1.807,60 (pari a L. 3.500.000) annui lordi: Euro 10.339,00 (lorde per famiglia composta da una sola persona); Euro 15.927,00 (lorde per famiglie di due o più persone). Gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di scadenza della seconda rata I.C.I. (16 dicembre).		

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.

NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE ICI

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

I casi in cui si deve presentare la dichiarazione I.C.I. sono dettagliatamente indicati al paragrafo 2 delle istruzioni ministeriali approvate con Decreto in data 12 maggio 2009.

La dichiarazione, in quanto dovuta, deve essere presentata a questo ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

Dalla residenza comunale, li _____



**Il responsabile del servizio
Dott. Gioacchino di Pasoni**